

R.G. N. 5/2017 C.P.

Decreto di omologazione Concordato

Preventivo di:

Chivasso Industria s.r.l. in
liquidazione



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Fallimentare

In esecuzione al disposto dell'art. 17 R.D. 16/3/1942 n. 267 e 136 c.p.c., si comunica che questo Collegio, riunito in camera di consiglio in data 19.04.2019 a pronunciato la seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE CONCORDATO
PREVENTIVO:

NOTIFICARE a:

- Omissis -

1) PM IVREA

2) CAMERA COMMERCIO -

Ufficio Statistiche TORINO via S.

Francesco Da Paola n. 24

1) Deve essere comunicata: al debitore, al curatore e al creditore richiedente non più tardi del giorno successivo alla data della sentenza (art. 17).

omologa il concordato preventivo proposto da Chivasso Industria s.r.l. in liquidazione;

conferma come Commissario giudiziale la dott.ssa Bruna Borio e come Giudice delegato il dott. Matteo Buffoni;

nomina Liquidatore il dott. Mauro Vicendone, onerandolo di depositare la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35.1, d.lgs. 159/2011 al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

riserva al Giudice delegato la nomina dei componenti del Comitato dei creditori su istanza del Commissario giudiziale;

stabilisce le seguenti modalità di liquidazione:

- i) il Liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il Comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni almeno semestrali e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario giudiziale;
- ii) il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- iii) il Commissario giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- iv) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni mobili e immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune (in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori e del legale rappresentante della società); acquisito il parere di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;
- v) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività

dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal Comitato dei creditori ed essere effettuate tramite procedure competitive;

vi) per le operazioni di liquidazione dell'attivo, il Liquidatore dovrà effettuare anche la pubblicità prevista dall'art. 490, comma 1, c.p.c. sul portale del Ministero della giustizia, se già attivato, e in ogni caso sul sito del Tribunale di Ivrea, entro tre mesi dall'omologa del concordato e comunque non oltre i termini previsti dal piano;

vii) ove ritenuto opportuno, il Liquidatore potrà conferire mandato a un soggetto deputato al procacciamento degli acquirenti, selezionandolo tramite procedura competitiva sulla base di offerte migliorative rispetto a quella indicata nel piano; l'operatore selezionato dovrà informare il Liquidatore con cadenza mensile circa le offerte di acquisto pervenute. Il mandatario non potrà pretendere alcuna provvigione sui risultati di vendita nelle ipotesi di cessione a soggetti facenti parte del condominio di cui CHIND è amministratore oppure a terzi che, prima del conferimento del mandato all'operatore selezionato, abbiano già palesato il loro interesse all'acquisto a CHIND o agli organi della procedura;

viii) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

ix) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato;

x) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario giudiziale, del Comitato dei creditori e informativa al Giudice delegato almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza;

xi) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 L.F.;

xii) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e visti, previo parere del Comitato dei creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori) e al Liquidatore, nonché per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

Ivrea, li 19.04.2019

(seguono le firme)

Depositato il 30.05.2019

Per estratto conforme, per uso notifica.

Ivrea, li 30.05.2019

IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Annamaria TOSO

